

Martedì 23 ottobre 2012

3. in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 195, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 195, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare quanto prima;
4. la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 195, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;
5. le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 195, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;
6. la spesa di cui all'articolo 195, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;
7. un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 195.

C) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 195, paragrafo 3

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom.

D) Dichiarazione del Parlamento europeo

L'importo di 85,9 milioni di EUR rimborsato dal Belgio al Parlamento europeo all'inizio del 2010 e destinato a progetti immobiliari è considerato come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Bilancio rettificativo n. 4/2012: risorse proprie, strumenti di condivisione del rischio, EuroGlobe

P7_TA(2012)0364

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

(2014/C 68 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 310 e 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ ("il regolamento finanziario"), in particolare gli articoli 37 e 38,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, definitivamente adottato il 1° dicembre 2011 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

Martedì 23 ottobre 2012

- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 20 giugno 2012 (COM(2012)0340),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 adottata dal Consiglio il 24 settembre 2012 (14059/2012 – C7-0305/2012),
 - visto il regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0308/2012),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 al bilancio generale 2012 persegue un triplice obiettivo, vale a dire la creazione di quattro linee di bilancio per riassegnare stanziamenti, fino a un massimo del 10 % delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione 2007-2013, agli strumenti di condivisione dei rischi, la revisione e l'iscrizione in bilancio delle previsioni relative alle risorse proprie, che comportino una modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei loro contributi al bilancio dell'Unione a titolo delle risorse proprie, e la sostituzione del "trattino" previsto per gli stanziamenti di pagamento alla linea di bilancio 16 03 05 01 – Azione preparatoria – EuroGlobe con la menzione "per memoria" (p.m.), al fine di rendere possibile uno storno;
- B. considerando che l'adeguamento riguardante le risorse proprie deriva dalla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) e delle basi IVA e RNL, dalla correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) riguardante gli esercizi 2008, 2010 e 2011, nonché dall'impatto sulla partecipazione di Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia al finanziamento della correzione per il Regno Unito, che è ridotta a un quarto del suo valore normale, giacché la differenza è finanziata dagli altri Stati membri, ad esclusione del Regno Unito;
- C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 prevede la possibilità che gli importi rientrati e le rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla politica di coesione siano aggiunti l'anno successivo, su richiesta dello Stato membro interessato, alla sua dotazione finanziaria a titolo della politica di coesione;
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 è del tutto coerente con le modifiche al regolamento finanziario concordate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in particolare con l'articolo 131;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012;
 2. ritiene che ogni storno effettuato dalla politica di coesione a favore degli strumenti finanziari ancora da definire debba essere debitamente giustificato e ben controllato, come previsto dal regolamento (UE) n. 423/2012;
 3. chiede che prima di procedere a storni come quelli di cui al paragrafo 2 la Commissione informi l'autorità di bilancio;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1.

Martedì 23 ottobre 2012

4. chiede che siano trasmesse al Parlamento informazioni regolari e dettagliate in merito ai programmi operativi da ridurre, agli strumenti finanziari da attuare e ai progetti da finanziare;
5. approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012;
6. incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 4/2012 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Materiali forestali di moltiplicazione *I**

P7_TA(2012)0367

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

(2014/C 68 E/14)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0355),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0175/2012),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- vista l'opinione del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 ⁽¹⁾,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0277/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.